

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

una bussola per affrontare i cambiamenti

Gli aspetti giuridici della Riforma

notaio Monica De Paoli

6 ottobre 2017

Università degli Studi di Bergamo



milano notai

Il codice civile

La **legge delega n. 106 del 2016** si era posta l'obiettivo di operare un riordino complessivo ed organico del sistema normativo riferito agli enti non profit

L'articolo 1, comma 2, lettera a) stabiliva che i decreti legislativi delegati avrebbero dovuto provvedere anche: **«alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute».**

«La scelta del Governo di limitarsi a creare soltanto un sotto-settore delle associazioni e fondazioni operanti nel Terzo Settore avrà verosimilmente l'effetto di determinare un ulteriore svuotamento di contenuto normativo del Libro I del codice civile. La Commissione speciale, pur dando atto che il concreto esercizio della delega legislativa costituisce una scelta che rientra nella discrezionalità propria del Governo, sottolinea che sarebbe stato auspicabile un intervento ancor più organico e completo.» (cfr Parere Consiglio di Stato)

Fonti

- ✓ **Codice civile**

Si applica agli Enti del Terzo settore (ETS) in via residuale e agli enti non ETS

Nuovo art. 42 *bis* a tutti gli enti, ETS e non

- ✓ **Codice del Terzo settore**

Si applica agli ETS (tra cui ODV e APS)

- ✓ **DPR 361/2000 procedura di riconoscimento enti non ETS**

- ✓ **Decreto n. 112/2017 disciplina Impresa sociale**

- ✓ **Legge 381/1991 disciplina cooperative sociali**

Fonti

Codice civile

Si applica agli Enti del Terzo settore (ETS) in via residuale e agli enti non ETS

Nuovo art. 42 *bis* a tutti gli enti, ETS e non

Codice del Terzo settore

Si applica agli ETS (tra cui ODV e APS)

DPR 361/2000 procedura di riconoscimento enti non ETS

Decreto impresa sociale

Legge 381/1991 sulle cooperative sociali

Gli Enti del Terzo settore

Gli Enti del Terzo settore sono individuati tramite un **elenco tassativo** composto da tipologie “speciali” e una categoria più residuale.

In particolare sono considerati ETS:

- ✓ le organizzazioni di volontariato (artt. 32 e s.s);
 - ✓ le associazioni di promozione sociale (artt. 35 e s.s);
 - ✓ gli enti filantropici (art. 37 e ss.)
 - ✓ le reti associative (art. 41 e ss.)
- 
- Disciplinate nel CTS
- ✓ le imprese sociali, disciplinate da apposito decreto
 - ✓ le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso, disciplinate dalle legge 381/1991 e dalla legge 3818/1886
 - ✓ le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società con finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale che operano in uno dei settori di cui all'art. 5 del Codice

I comitati

- ✓ Le disposizioni del titolo IV (artt. 20-31) si applicano a tutti gli Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione;
- ✓ Gli articoli 20-31 si applicano di fatto a tutti gli ETS compresi ODV, APS, enti filantropici;
- ✓ Sono esclusi i comitati inseriti invece nell'art. 4 tra le «istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro» che possono essere ETS (difetto di coordinamento)

Atto costitutivo e statuto

L'atto costitutivo deve indicare:

1. la denominazione dell'ente



La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico (cfr art. 12); coordinamento con impresa sociale

2. l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite



Si deve esplicitare il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. (cfr art. 8)

Divieto di ripartizione indiretta

SI CONSIDERA RIPARTIZIONE INDIRETTA DI UTILI:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

Divieto di ripartizione indiretta

- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale ;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Atto costitutivo e statuto

3. l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale vedi art. 5

4. La sede legale

5. l'eventuale patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica

minimo: euro 15.000 per le associazioni
euro 30.000 per le fondazioni

6. le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente

Artt. 23, 24, 25 e 26 : assemblea e organo di amministrazione

Assemblea nelle associazioni

SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE dell'atto costitutivo o dello statuto

- ✓ Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati
- ✓ ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione (IL NUMERO MASSIMO DI DELEGHE è INDEROGABILE)
- ✓ Agli associati di Enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque (IL LIMITE MASSIMO DI DELEGHE è INDEROGABILE) in proporzione al numero dei loro associati o aderenti

Norme INDEROGABILI da parte dell'atto costitutivo o dello statuto

- ✓ Ciascun associato ha diritto a un voto
- ✓ Agli associati ETS spettano al massimo cinque voti
- ✓ Se lo statuto prevede la possibilità di delega il numero massimo di deleghe è:
 - ✓ 3 deleghe per ogni associato nelle associazioni con < 500 soci
 - ✓ 5 deleghe per ogni associato nelle associazioni con > 500 soci

Assemblea nelle associazioni

L'atto costitutivo o lo statuto POSSONO prevedere:

- ✓ l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota
- ✓ per le associazioni con più di 500 soci, la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali

Assemblea: rinvio alle norme societarie

Si applicano in quanto compatibili:

- Art.2373 c.c.- *Conflitto d'interessi*
- Art.2372 c.c., commi quarto e quinto - *Rappresentanza nell'assemblea*
- Art. 2540 c.c., commi III, IV, V e VI -*Assemblee separate*

Assemblea: competenze

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) approva il bilancio
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non ne attribuiscono la competenza ad altro organo dalla stessa eletto
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza



Derogabile per le
associazioni con +
di 500 soci

Organo di amministrazione

- ✓ Nelle associazioni, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea , fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo (derogabile solo per gli enti con + di 500 soci)
- ✓ Nelle associazioni, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati
- ✓ È possibile:
 - subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.
 - prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati
 - attribuire la nomina di uno o più amministratori ad enti del Terzo settore **o senza scopo di lucro**, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

Amministrazione e rappresentanza

- ✓ L'art. 26 sembra escludere la possibilità di nomina di un amministratore unico
- ✓ Non si parla di organo collegiale ma sempre di amministratori, che sembrerebbe consentire anche una amministrazione pluripersonale, anche se non rientra nella tradizione degli enti non profit
- ✓ E' previsto il deposito delle cariche nel Registro unico
- ✓ Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale
- ✓ Opera il principio valido per le società (limitazioni non opponibili se non iscritte nel Registro unico, a meno che i terzi ne fossero a conoscenza)

Atto costitutivo e statuto

7. i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta



salva diversa disposizione nell'atto costitutivo o nello statuto:

- ✓ l'ammissione di un nuovo associato è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato
- ✓ la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati
- ✓ il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato entro sessanta giorni agli interessati
- ✓ chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Atto costitutivo e statuto

8. la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori

9. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto:

L'organo di controllo è sempre previsto per le fondazioni mentre per le associazioni quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità
- d) quando siano stati costituiti patrimoni **destinati** ai sensi dell'articolo 10

Revisione legale

obbligatoria quando si superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Si applicano in quanto compatibili gli articoli 2408-2409 c.c.

Atto costitutivo e statuto

10. le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

11. La durata dell'ente se prevista

Le Fondazioni

- ✓ Manca una disciplina specifica delle Fondazioni
- ✓ Indiretto riconoscimento della Fondazione di Partecipazione laddove si precisa che gli artt. 23 e 24 (procedura di ammissione degli associati e funzionamento dell'assemblea) si applicano anche alle fondazioni il cui statuto prevede la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto


Bilancio sociale e sito internet

- ✓ Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
- ✓ Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Libri sociali obbligatori

Gli ETS devono tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.



a cura dell'organo
di amministrazione

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Estinzione e scioglimento degli ETS

- ✓ Per l'individuazione delle cause di scioglimento deve farsi riferimento all'art. 27 del c.c., perché il Codice Terzo Settore non ha una disciplina autonoma; introduce una legittimazione dell'Ufficio all'accertamento dell'avvenuto scioglimento
- ✓ La procedura applicabile indistintamente a tutti gli ETS è quella di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione (competenza del Presidente del Tribunale per il processo di liquidazione dell'ente), articolo che però attualmente è applicabile solo agli enti riconosciuti come persone giuridiche.
- ✓ Anche in questo caso si tratta di un appesantimento più che di una semplificazione.
- ✓ L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

Gli Enti Filantropici

- ✓ Si tratta di una categoria di enti introdotta ex novo dal legislatore, oggetto di apposita sezione nel Registro unico.
- ✓ Sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
- ✓ La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico

Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di Terzo settore.

Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica

✓ Secondo quanto prescritto all'art. 3 della legge delega è introdotto un nuovo procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica per gli ETS che va "in deroga" al DPR 361/2000: per gli enti non ETS si continua ad applicare il DPR 361/2000.

✓ Per ETS:

controllo di legalità affidato ai notai (analogo a quello previsto per le società) + iscrizione nel Registri unico degli ETS gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso un'articolazione regionale

✓ Per enti non ETS:

vige il DPR 361 (competenza alle prefetture e alle regioni in base all'ambito di influenza dell'attività dell'ente)
controllo di natura concessoria e discrezionale;
non troverebbe applicazione la disposizione del Codice sugli importi minimi di patrimonio

Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica

- ✓ L'iscrizione nel Registro unico ha efficacia costitutiva.
- ✓ Il procedimento è analogo a quello previsto per le società: il controllo di legalità è affidato al notaio, che è il soggetto incaricato di effettuare (entro 20 giorni dalla costituzione) il deposito al Registro unico.
- ✓ Nell'art. 22 non è previsto un termine per l'iscrizione da parte dell'ufficio;
- ✓ E' anche prevista – analogamente a quanto accade per le società – la possibilità che il notaio qualora non ritenga sussistenti le condizioni per procedere all'iscrizione – richieda all'ufficio del registro unico di effettuare l'iscrizione (con la previsione di un silenzio – rifiuto).
- ✓ Non è prevista una apposita sezione per le persone giuridiche, l'iscrizione andrà effettuata con riferimento alle sezioni previste dall'art. 46 (anche se in alcune norme del Codice si fa riferimento al Registro delle persone giuridiche); per ciascun ente deve risultare il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4.

Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica

- ✓ E' stato indicato il patrimonio minimo per ottenere la personalità giuridica per gli ETS:
 - 15.000 euro per le associazioni
 - 30.000 euro per le fondazioni
- ✓ Possono essere conferiti anche beni in natura
- ✓ Il Codice non indica le modalità di versamento del patrimonio
- ✓ Previsto un meccanismo analogo a quello delle società di capitali per la ricostituzione del patrimonio andato perduto per oltre un terzo (rif. 2447 c.c.)
- ✓ Le modificazioni statutarie devono essere deliberate con atto pubblico e sono soggette a iscrizione nel Registro unico, con efficacia (indistintamente) dichiarativa.

Il Registro Unico

Il Registro unico sostituisce tutti i registri esistenti e viene gestito da un unico soggetto, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, attraverso un'articolazione territoriale, sarà accessibile in modalità telematica (art. 4, comma 1, lettera m) della legge delega)

La legge delega prevedeva alcuni ambiti di obbligatorietà di iscrizione al Registro, mentre il legislatore delegato sembra avere previsto un obbligo generalizzato

Il Registro si compone delle seguenti sezioni:

- a) Organizzazioni di volontariato
- b) Associazioni di promozione sociale
- c) Enti filantropici
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- e) Reti associative
- f) Società di mutuo soccorso
- g) Altri enti del Terzo settore

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

L'iscrizione nel R.U. (art. 47)

- ✓ Sembra doversi ritenere, per non avere una sovrapposizione di norme e di controlli in capo a soggetti diversi, che l'articolo in commento trovi applicazione per le associazioni non riconosciute.
- ✓ Nell'ultimo comma la norma fa riferimento a modelli standard tipizzati di atto costitutivo e statuto di ETS predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (la previsione potrebbe essere stata espunta nel testo definitivo).

Entrata in vigore del registro unico

- ✓ Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore;
- 1. entro 180 giorni dall' entrata in vigore del d.lgs. 117/2017 ciascuna Regione e Provincia autonoma, individua la struttura competente per gestire il registro (Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore).
- 2. entro un anno dall'entrata in vigore del d.lgs 117/2017 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto:
 - la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
 - Modalità trasmigrazione di APS e ODV nel registro unico del terzo settore:
- 3. Entro i successivi 180 giorni dal decreto ministeriale di cui al precedente punto, le Regioni e le province autonome disciplinano con proprie leggi i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore;
- 4. Entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica, le Regioni e le province autonome rendono operativo il Registro.

In attesa del Registro Unico

- ✓ Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore;
- ✓ Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
- ✓ Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Registro unico e Registro Imprese

- ✓ Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore
- ✓ Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore e nel registro delle imprese.
- ✓ Le imprese sociali si iscrivono nell'apposita sezione del registro delle imprese e tale iscrizione soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
- ✓ Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone della sezione:
 - d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

Titoli di solidarietà

- ✓ Gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia possono emettere specifici “**titoli di solidarietà**” su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui all’articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali
- ✓ I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario
- ✓ Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma non inferiore allo 0,60% commisurata all’ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più ETS per il sostegno di attività di interesse generale , ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti richiedenti dagli enti destinatari della liberalità
- ✓ Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli ETS e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all’intera raccolta effettuata attraverso l’emissione dei titoli, al netto dell’eventuale erogazione liberale , ad impieghi a favore degli ETS per il finanziamento di iniziative di interesse generale.

Social Lending

- ✓ Il legislatore utilizza l'espressione straniera che descrive il fenomeno di «prestito tra privati» che avviene senza l'intermediazione degli emittenti.
- ✓ I gestori dei portali *on line* che svolgono attività di *social lending*, **finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse generale** operano, sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta .
- ✓ Le modalità attuative saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

Impresa sociale

- ✓ Il D.lgs. 155/2006 è stato abrogato e sostituito con il D.Lgs. 112/2017 recante la nuova disciplina dell'Impresa sociale;
- ✓ Il nuovo decreto, pur preservando l'identità dell'impresa sociale quale specifico soggetto del Terzo settore, e pertanto privo di finalità lucrative, introduce misure sostanziali volte a rafforzarne la capacità di attrarre capitali e investitori.

Le **principali novità** sono:

- ✓ Allargamento dei settori di attività dell'impresa sociale
- ✓ Possibilità di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e avanzi di gestione a aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato dai soci (se costituita in forma societaria) nei limiti di variazione annuale degli indici ISTAT oppure alla distribuzione degli utili (in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato) o a erogazioni gratuite a favore di Enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Impresa sociale

- ✓ la possibilità di accedere alla raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici nonché la detraibilità per gli investitori persone fisiche e la deducibilità per gli investitori persone giuridiche, di un importo pari al trenta per cento della somma investita nel capitale di imprese sociali fino a un milione di euro nel primo caso, e fino a 1.800.000 nel secondo.
- ✓ non imponibilità, ai fini delle imposte dirette, degli utili o avanzi di gestione che incrementano le riserve indivisibili dell'impresa sociale in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio nonché quelli che vengono destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.

Monica De Paoli

studio@milanonotai.it

Milano - via Manzoni, 14

www.milanonotai.it



milano notai